

Il presente allegato alla determinazione n. 33 del .01/02/2022 si compone di n. 03 pagine
Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
(Dr. Domenico Campanile)



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali .
Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità

CONVENZIONE

Per l'affidamento a titolo di comodato gratuito per il periodo della Campagna di fecondazione equina di uno stallone cavallino e/o asinino ai gestori di stazioni di monta pubbliche e/o private ubicate al di fuori del territorio regionale

L'anno _____ in data _____ del mese di _____ tra:

Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura –Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità (d'ora innanzi denominato Servizio), via R. Caggese n.1, C.F.80017210727, in persona del Dirigente, Dr. Benvenuto Cerchiara, nato a Catania il 21/05/1957, e domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Servizio, sito in Lungomare N.Sauro 45 - 47 Bari

e

Il sig. _____ C.F./P.IVA _____

nato a _____ il _____ residente a _____

via _____, titolare/legale rappresentante della ditta

_____ sita in agro del comune di _____

loc. _____

1. Richiamate le Leggi Regionali n. 56/79 che disciplina le funzioni amministrative concernenti l'ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per l'ordinamento del servizio di monta, nonché gli interventi tecnici per il miglioramento delle produzioni equine, e n. 9/93 che ha soppresso l'Istituto Regionale Incremento Ippico di Foggia oggi Dipartimento Agricoltura –Sezione

Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità attribuendone competenze e funzioni.

2. Ritenuto, ai sensi della normativa vigente e per le finalità pubbliche di tutela e valorizzazione delle razze autoctone di istituire stazioni di monta anche presso aziende private su richiesta avanzata da Allevatori e Proprietari di fattrici, allo scopo di assicurare la fecondazione delle stesse presso l'Azienda Agricola o Allevamento _____ sita in agro del Comune di _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Il Servizio, giusta richiesta del _____ prot. _____ affida al Sig. _____, che successivamente sarà denominato Affidatario, lo stallone _____ per la monta di fattrici di sua proprietà e di altri.

Art. 2

Lo stallone sopra indicato è affidato temporaneamente all'Azienda _____ in agro di _____ dalla quale non potrà essere rimosso senza la preventiva autorizzazione del Servizio.

Art. 3

I mangimi da somministrare al riproduttore saranno a carico dell'Affidatario e la razione giornaliera per tutto il periodo della campagna di monta è stabilito in:

- ◆ avena Kg. _____
- ◆ fieno Kg. _____
- ◆ paglia Kg. _____
- ◆ la razione di avena può essere sostituita anche in parte da mangimi pellettati.

L'Affidatario dovrà provvedere a proprie spese, alla custodia e governo del riproduttore, alla ferratura, ai medicinali eventualmente occorrenti, nonché alle operazioni relative al servizio di fecondazione attenendosi a quanto stabilito dalle norme di funzionamento delle stazioni di monta, ed in caso di decesso del soggetto affidato ad ogni spesa per lo smaltimento della carcassa previo tempestiva comunicazione a questo Servizio.

Art. 4

L'Affidatario dovrà essere in possesso di regolare autorizzazione, in corso di validità, rilasciata dalla Regione competente, a gestire una stazione di fecondazione equina.

Art. 5

Per quanto attiene alle condizioni sanitarie e profilattiche dello stallone, l’Affidatario ha il dovere di segnalare immediatamente eventuali problemi di salute del riproduttore. Il Servizio controllerà il funzionamento della stazione ed il mantenimento dello stallone. Qualora si riscontrassero irregolarità di funzionamento o condizioni igieniche e alimentari non idonee o carenti, il Servizio si riserva di ordinare il rientro immediato del riproduttore alla sede.

Art. 6

La Regione è esonerata da qualsiasi responsabilità per incidenti che dovessero verificarsi, sia nei riguardi dell’Affidatario e del suo personale dipendente, sia nei riguardi di fattrici condotte alla monta e delle relative persone di scorta, come pure nei riguardi di persone estranee, in qualsiasi circostanza e luogo (trasporti, spostamenti, esibizioni del riproduttore, ecc.).

Art. 7

In caso di furto, morte o menomazione funzionale del riproduttore, per incuria accertata dell’Affidatario, questi è obbligato a rimborsare alla Regione il valore di mercato del riproduttore stesso.

Art. 8

L’Affidatario si rende personalmente responsabile della perfetta osservanza delle norme previste dalla presente convenzione.

Art. 9

Qualora dovessero sorgere delle controversie sulla osservanza e sulla esecuzione della presente convenzione, le medesime saranno risolte da un collegio arbitrale composto da due membri nominati ciascuno da una delle parti più un terzo nominato dal Presidente del Tribunale di Bari. Il Collegio arbitrale deciderà, senza formalità, pro-bono et aequo, con giudizio inappellabile. Le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Art. 10

Per ogni effetto della presente convenzione il foro competente è quello di Bari.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

L’Affidatario